

R. G. 3110/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione specializzata in materia di imprese

riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di

dott. Paola Di Francesco	- presidente -
dott. Guido Santoro	- consigliere rel. -
dott. Caterina Passarelli	- consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

FALLIMENTO G. DUE COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 02414970240

in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso in causa dall'avv. STIGLIANO MESSUTI MARICA e dall'avv. CARRETTA RENATO; con domicilio eletto: VIALE GARIBALDI 89 VENEZIA MESTRE;

- parte appellante -

contro

GIANLUIGI (

ANGELO ()

entrambi rappresentati e difesi in causa dagli avv.ti

;

nonché contro

CLAUDIO,

;

MATTEO,

; e

GIANLUIGI,

;

tutti difesi e rappresentati in causa dagli avvocati Mauro Meneghini e Martina Zancan, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Venezia, S. Polo, Calle de Mezo 3080/L;

e contro

GENERALI ITALIA S.p.a. (P.I. 00885351007), già ASSICURAZIONI GENERALI S.p.a.,

in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede in
, rappresentata e difesa in causa dall'avv.

- parti appellate -



Avente a oggetto: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, etc. – appello avverso la sentenza n. 2684/2016 del tribunale di Venezia.-

Causa riservata in decisione all'udienza dell'11-10-2018 sulle seguenti conclusioni delle parti

PARTE APPELLANTE

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*, in totale riforma dell'impugnata sentenza n.2684/16 Sent. resa *inter partes* in data 20.07.16 dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, depositata in data 29.09.16, giudicare come segue.-

Nel merito

> Accertare e dichiarare, per i motivi indicati nella narrativa dell'atto di citazione di data 11.01.13 sub I), II) e III), riproposti nell'atto di citazione d'appello **sub A** (rapporto della Società fallita con la "Sosvi S.r.l.", contratto preliminare del 07.11.05 e prosieguo), **sub B** (operazioni sui conti "Soci c/ prelevamento", "Soci c/ finan. Infruttifero" e "Soci c/ sottoscrizione", con credito verso i Soci indebitamente trasferito a "Sosvi S.r.l.", indebita restituzione di somme ai Soci e mancato versamento dell'aumento di capitale) e **sub C** (insufficienza del "Fondo svalutazione crediti", impossibilità di recupero di crediti e in generale debolezza del patrimonio netto a bilancio) la responsabilità degli amministratori della Società "G Due Costruzioni S.r.l. in liquidazione" Signori Gianluigi e Angelo nonché quella dei componenti del Collegio Sindacale Signori Claudio Matteo e Gianluigi in solido tra loro, nei confronti della Società e dei creditori sociali;

e conseguentemente

> condannare i predetti Signori, in solido tra loro, a risarcire al Fallimento "G. Due Costruzioni S.r.l. in liquidazione" in persona del Curatore dott. Giuseppe i danni tutti arrecati in misura quantomeno pari a complessivi € 419.975,00 per la posta A), € 196.539,32 (73.689,32+30.549,00+92.301,00) per la posta B) ed € 250.000,00 minimali anche per incremento del passivo sino alla dichiarazione di fallimento per la posta C), o in quella diversa misura anche maggiore che risulterà di Giustizia, se del caso anche in via equitativa, oltre rivalutazione o maggior danno e interessi legali dal dì della debenza sino al saldo effettivo.-

> Rigettare l'appello incidentale proposto dai Signori Gianluigi e Angelo in quanto infondato.-

> Con vittoria di compenso e spese di causa di entrambi i gradi del giudizio, inclusi gli oneri di c.t.u.-

In via istruttoria

> Si chiede :

a) con riferimento alle irregolarità esposte al punto III) dell'atto di citazione (e C dell'atto di citazione d'appello), sulla scorta dei rilievi critici esposti dal Curatore dott. Giuseppe all'elaborato del nominato perito dott. Marco Besaglia e di quanto sopra dedotto (pagg.15/18), il rinnovo, occorrendo, di tale c.t.u. volta alla determinazione e quantificazione del danno causato;

b) con riferimento alle irregolarità esposte ai punti I) e II) dell'atto di citazione (e A e B dell'atto di citazione d'appello) l'ammissione, occorrendo, di c.t.u. allo stesso motivo.-

Il tutto proponendo il seguente quesito:



“Letti gli atti e i documenti di causa, sentiti i Consulenti di Parte, compiuto ogni accertamento del caso previa ricostruzione della situazione patrimoniale e del conto economico con osservanza dei criteri legali di redazione del bilancio, accerti il Consulente quanto segue.

A) *I fatti contestati agli organi societari di cui è causa indicati sub I), II) e III) nell'atto di citazione (sub pagg.3/9), l'incongruità e irregolarità delle operazioni contestate rispetto alla situazione finanziaria della Società, l'insufficienza del fondo rischi (svalutazione crediti) apposto dall'esercizio 2006 e sino al fallimento, altresì indicando se il valore dei crediti a bilancio in tali periodi rispetti o meno il criterio di legge di valutazione del presumibile valore di realizzo e quale fosse l'effettiva situazione patrimoniale della società fallita a far data dal 01.01.06 e fino alla dichiarazione di fallimento.-*

B) *Il danno prodotto -con riferimento ai diversi soggetti in causa, alle cariche rivestite e alla diligenza professionale richiesta agli stessi- in forza dei fatti contestati indicati da I) a III) di cui all'atto di citazione (sub pagg.3/9), in particolare indicando per quanto riguarda i fatti del punto III) di quanto si sia aggravata la situazione economico-patrimoniale della Società dal 31.12.06 sino alla data del fallimento e di quanto sia aumentato il disavanzo in totale per ogni esercizio, offrendo ogni elemento utile per la determinazione dei danni conseguiti alla società ed ai creditori sociali, anche con riferimento al criterio della differenza fra “netti patrimoniali” dalla data del 31.12.06 alla data del fallimento, al netto delle perdite inerziali”.-*

> Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie riproposte dai convenuti e (prove orali e consulenze tecniche), essendo le stesse irrilevanti ai fini del decidere e comunque inammissibili, per tutti i motivi già indicati nella “memoria ex art.183⁶ n.3 c.p.c.” di data 14.02.14 (pagg.2/5).-

GIANLUIGI E

ANGELO

I procuratori dei convenuti
proprie conclusioni:

Gianluigi e

Angelo così precisano le

Piaccia alla Corte adita, *contrariis rejectis*

In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Curatela del Fallimento G2 Costruzioni srl ai sensi dell'articolo 348 bis I comma cpc;

- in subordine, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex articolo 342 , I comma n. 2 cpc.

Nel Merito, in via principale:

I) rigettare l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto.

In subordine , Voglia la Corte adita:

II) dichiarare prescritta l'azione della Curatela ex articoli 2935 cc, 2394 secondo comma cc e 2949 cc;

III) In denegata ipotesi, rigettare le domande formulate dalla Curatela nei confronti degli amministratori e riconoscere la esclusiva responsabilità ex art. 1227 cc II comma in capo al Curatore fallimentare per non aver tempestivamente azionato i crediti di G2 Costruzioni srl verso Sosvi srl;

IV) in ulteriore subordine, riconoscere un concorso di colpa in capo al Curatore ex articolo 1227 cc I comma e pertanto ridurre proporzionalmente le richieste risarcitorie avanzate dall'attrice.

V) Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.

Ci si oppone alla CTU chiesta da parte attrice in quanto inammissibile perché volta a supplire l'onere probatorio incombente su parte attrice, meramente esplorativa e defatigatoria; ci si oppone altresì per le medesime ragioni alla rinnovazione della CTU svolta in primo grado.



CLAUDIO,**MATTEO e****GIANLUIGI**

in via preliminare

- dichiarare inammissibile (o nulla) l'impugnazione per carenza delle indicazioni ex art. 342 primo comma numeri 1) e 2) c.p.c.

- dichiarare inammissibile l'impugnazione ex art. 348 bis e ter c.p.c. in quanto priva d'una "... ragionevole probabilità di essere accolta";

nel merito

- rigettare l'impugnazione, confermando la sentenza impugnata;

- in ogni caso, rigettare le domande proposte dal Fallimento G. Due Costruzioni s.r.l. contro i convenuti Claudio Matteo e Gianluigi (anche accertando e dichiarando la prescrizione quinquennale dell'azione sociale di responsabilità);

- in subordine, per la denegata ipotesi che, in confronto dei sindaci convenuti, fosse accolta taluna delle domande proposte dal Fallimento G. Due Costruzioni s.r.l., accertare e determinare le quote di responsabilità dei tre sindaci (Claudio Matteo e Gianluigi e dei due amministratori (signori Luigi e Angelo) convenuti, condannando quest'ultimi a tenere indenni, per l'eccedenza, i primi dalle pretese dell'attore, anche per interessi e risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c.; ridurre altresì le pretese del Fallimento secondo le fattispecie ex art. 1227 primo comma c.c. riproposte nella comparsa di risposta;

- parallelamente, per la denegata ipotesi di soccombenza del convenuto Matteo, condannare Assicurazioni Generali s.p.a., in persona dell'amministratore legale rappresentante p.t., con sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 (c.f., p. Iva e reg. impr. Trieste 00079760328), entro i limiti di polizza, a manlevare e tenere indenne il convenuto medesimo da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli per effetto delle domande proposte in questa causa dall'attore;

- in ogni caso, spese e competenze di causa rifuse

in via istruttoria:

- occorrendo, ammettere le istanze istruttorie articolate dai convenuti nelle loro memorie ex art. 183 sesto comma n. 2) e 3) c.p.c. (depositate in primo grado e da intendersi in questa sede interamente richiamate per relationem) e non ammesse nel corso del giudizio di primo grado.

GENERALI ITALIA

"Come in comparsa di costituzione".

"NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:

Previa valutazione dell'ammissibilità dell'appello principale, formulato dal Fallimento G. DUE COSTRUZIONI S.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore pro tempore, rigettarsi il medesimo, poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:

Per la più che denegata ipotesi di riforma della sentenza appellata e di accoglimento della domanda formulata dal Fallimento G. DUE COSTRUZIONI S.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore pro tempore, contenersi la condanna del Signor Matteo nei limiti del dovuto e del provato, con esclusione di ogni maggiore e infondata pretesa, e contenersi l'importo dovuto dalla GENERALI ITALIA S.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, nei limiti di quanto dovuto pro quota dal proprio Assicurato, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà con terzi, nonché nei limiti del massimale di €



180.000,00 (centottantamila/00) previsto dalla polizza e previa applicazione dello scoperto contrattuale, pari al 10% dell'importo dovuto, con un minimo assoluto di € 5.200,00, con il conseguente rigetto di ogni maggiore ed infondata richiesta".

Motivi della decisione

Il tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, ha respinto la domanda formulata dal curatore del fallimento G. DUE COSTRUZIONI s.r.l. in liquidazione e diretta alla condanna di Gianluigi e Angelo quali ex amministratori della società poi fallita, e dei sindaci della medesima società (Claudio Matteo e Gianluigi al risarcimento del danno, indicato in € 866.514,32 oltre rivalutazione e interessi.

I primi giudici, rilevato che la curatela non aveva qualificato l'azione esperita, ne ha individuato il referente normativo nell'art. 146 l.fall., come anche interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, e ha evidenziato che venivano contestati agli amministratori e dei sindaci tre fatti:

- 1.) operazione c.d. Sosvi di conclusione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile;
- 2.) comportamenti illegittimi riportati in contabilità;
- 3.) inosservanza del disposto dell'art. 2426, co. 1 c.c. circa l'appostazione dei crediti).

Il tribunale, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento all'azione di responsabilità dei creditori sociali, non risultando la prova della manifestazione dell'insufficienza del patrimonio in epoca anteriore al fallimento, ha ritenuto, anche sulla scorta dell'espletata c.t.u., insussistenti gli addebiti mossi agli organi sociali e comunque non provato un danno causalmente riconducibile alle condotte lamentate.

APPELLO PRINCIPALE E APPELLI INCIDENTALI

Avverso tale decisione ha proposto appello, affidato a tre, complessi, motivi la curatela del fallimento G.DUE COSTRUZIONI s.r.l., chiedendo l'accoglimento delle domande formulate in prime cure e non accolte dal tribunale.

Si sono costituiti in giudizio sia gli amministratori che i sindaci, opponendosi all'accoglimento dell'appello e proponendo appello incidentale "subordinato" diretto all'accertamento dell'intervenuta prescrizione dell'azione del curatore e riproponendo le eccezioni e richieste formulate in primo grado. L'impresa assicuratrice chiamata in causa dai sindaci in prime cure si è costituita anche in questo grado di giudizio e ha chiesto la reiezione dell'appello, con domande basate sul contratto di assicurazione in caso di condanna dei sindaci al risarcimento del danno.

ECCEZIONE INAMMISSIBILITA'

Gli appellati hanno preliminarmente sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.

La disamina dei motivi di appello subito di seguito compiuta consente di apprezzare che l'impugnazione è strutturata in termini tali da evidenziare quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a critica e sulla base di quali motivazioni, onde l'eccezione di inammissibilità dell'appello nel suo complesso non può trovare accoglimento



e va disattesa, fermo restando che alcune delle doglianze formulate – come pure si avrà modo in appresso di verificare – non risultano connotate da sufficiente specificità, in termini di svolgimento di un’adeguata motivazione critica alle argomentazioni spese dal tribunale, con conseguente inammissibilità – sotto tale profilo – di tali doglianze.

1. OPERAZIONE SOSVI

Con il primo motivo di appello il fallimento torna a sottoporre la questione relativa alla operazione SOSVI.

Va ricordato in proposito che il tribunale ha ritenuto, anche a voler ipotizzare la fondatezza degli addebiti di irrazionalità e incongruenza dell’operazione (stipulazione di un contratto preliminare di acquisto degli immobili, pagamento del relativo prezzo, successiva rinuncia alla stipulazione del contratto definitivo, con restituzione, solo in parte, delle somme versate da parte della SOSVI promittente venditrice) il difetto la prova del danno, parametrato alle somme non ottenute in restituzione (€ 419.975,00).

Il tribunale ha osservato che l’addebito si sostanziava nel dedurre l’inerzia nella richiesta di rimborso delle somme anticipate e, dunque, nell’esazione del relativo credito restitutorio, ma che non vi era alcuna prova che l’inesigibilità di tale credito era stata dovuta al fatto degli amministratori, essendo stata dichiarata fallita la società debitrice a distanza di anni dalla declaratoria di fallimento di G.DUE COSTRUZIONI, in assenza delle dimostrazione delle iniziative poste in essere dalla curatela fallimentare per ottenere il rimborso del prezzo.

Con l’appello si deduce che il tribunale avrebbe errato nel considerare la questione in termini di mera mancata riscossione di un credito, in quanto la doglianza si incentrava su di un’operazione conclusa con una “rinuncia” al preliminare priva di alcun senso e che ha determinato un danno per la società.

Secondo la curatela il tribunale non avrebbe compreso che la contestazione aveva ad oggetto la *“mancata intestazione di un bene immobile già integralmente pagato prima del rogito e la successiva rinuncia all’acquisto con restituzione solo di una parte di quanto pagato”*.

Le parti appellate hanno replicato osservando, fra l’altro, che l’operazione di acquisizione immobiliare si era rivelata secondo gli amministratori non più conveniente, in ragione dell’andamento del mercato immobiliare, di talché nel 2008 era stata decisa la rinuncia al contratto preliminare 7-11-2005 e SOSVI aveva provveduto a vendere l’immobile a terzi, rimettendo con nota di accredito del 5-2-2008 a G. DUE COSTRUZIONI l’esatto prezzo ricavato dalla vendita, vale a dire € 327.025 i.v.a. esclusa, restando da incassare il residuo, pari a € 419.975,00.

Gli appellati ricordano che in data 21-2-2008 G DUE COSTRUZIONI era stata messa in liquidazione e poi era stata dichiarata fallita l’11-11-2008 e che, a partire da tale data, non era stata posta in essere alcuna iniziativa per recuperare il credito di G.DUE COSTRUZIONI nei confronti di SOSVI, che venne poi a sua volta dichiarata fallita, circa quattro anni dopo, il 29-10-2012.

Il motivo è privo di fondamento.



La prospettazione della curatela appare perplessa nella sua stessa formulazione, non essendo chiaro se ciò che si addebita agli amministratori è la “mancata intestazione” dell’immobile, l’aver rinunciato all’acquisto definitivo ovvero il mancato conseguimento del residuo prezzo anticipatamente pagato, come parrebbe doversi desumere dalla richiesta risarcitoria, ragguagliata, appunto, alla “*differenza fra il rilevante importo pagato e il minore ricevuto a seguito di detta rinuncia al preliminare*”.

In ogni caso resta insuperato il rilievo del tribunale sulla mancata prova di un danno causalmente riconducibile alla condotta degli amministratori, in quanto una volta che nessuna contestazione è stata mossa alla stipulazione del contratto preliminare (che pare, anzi, nella prospettazione della curatela, rappresentare il presupposto del danno):

- se ci si pone nella prospettiva del mancato conseguimento dell’immobile occorre dare la prova del suo effettivo valore rispetto al prezzo pagato, nel senso che conseguire l’immobile anziché il prezzo convenuto nel contratto preliminare poteva rappresentare sia un guadagno che una perdita a seconda del valore maggiore o minore rispetto al corrispettivo del bene promesso in vendita;

- in tale prospettiva non può non rilevarsi, come allegato e comprovato dalle parti appellate e riscontrato anche dal c.t.u. (pag. 34 relazione dott. Basaglia), che l’importo restituito dalla promittente venditrice corrisponde esattamente al prezzo da essa ritratto per la vendita a terzi di quell’immobile, sì che risulta in causa come il bene oggetto del contratto preliminare aveva un valore notevolmente inferiore rispetto al prezzo pagato dalla società poi fallita (ma, come detto, la curatela non ha in alcun modo sollevato neppure dubbi sull’operazione di acquisizione dell’immobile con il predetto contratto preliminare, né sulle modalità di vendita da parte di SOSVI);

- il rilievo vale anche a neutralizzare ogni illazione sulla inopportunità della c.d. rinuncia al preliminare, attestando, al contrario, che era maggiormente conveniente rientrare del prezzo pagato piuttosto che pervenire all’acquisizione dell’immobile;

- sotto altro profilo l’aver incentrato la doglianza in riferimento al residuo prezzo da ottenere in restituzione comporta certamente che se il prezzo fosse stato integralmente restituito nessun addebito la curatela avrebbe ritenuto di poter muovere agli amministratori, onde appare insuperato il rilievo sul punto del tribunale: ossia che – impostato in tali termini – l’addebito finisce per rimproverare agli amministratori di non aver incassato il credito alla restituzione delle somme anticipate e già pagate; ed allora va fatta applicazione dei principi esposti dal tribunale al riguardo (e neppure sottoposti a idonea critica dalla curatela, la quale si è doluta – come detto – della mancata comprensione da parte dei primi giudici sulla effettiva doglianza mossa in merito).

Il motivo è, dunque, privo di fondamento e va reietto.

2. COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI RIPORTATI IN CONTABILITA’

Il secondo, complesso, motivo, si dirige avverso la reiezione delle pretese del fallimento fondate sui cc.dd. “*comportamenti illegittimi riportati in contabilità*”: si tratta di tre comportamenti che, ad avviso della curatela, sarebbero ascrivibili agli organi della società e che avrebbero prodotto un danno per l’ente sociale.

2.1. Innanzi tutto il curatore ha denunciato un irregolare trasferimento a SOSVI s.r.l. di un



credito della società verso i soci, trasferimento che sarebbe stato realizzato secondo i seguenti passaggi.

Risultavano prelievi dei soci per € 83.154,20 che erano stati compensati, in parte, con il successivo utile conseguito per € 9.464,88, residuando un importo di € 73.689,32 collocato nel conto "Crediti diversi" verso i soci.

Orbene, tale conto era stato poi azzerato con scrittura 1-3-2006 con trasferimento nel mastrino "Acconto a SOSVI acq. Immobili". La curatela ha allegato che il credito di G.DUE verso i soci risulta mediante tali scritture essere stato "girato" a SOSVI.

Il tribunale ha ritenuto l'infondatezza dell'addebito, sul rilievo che *"le annotazioni danno conto di un'operazione consistente nell'estinzione di un credito per acconti di SOSOVI s.r.l. per affari immobiliari da parte dei soci, debitori per la restituzione di prestiti a G. DUE COSTRUZIONI, insuscettibile di recare danno alla società"*, la quale *"nella sostanza, in luogo di un credito verso i soci alle restituzioni dei prestiti si ritrovò con un pagamento effettuato a SOSVI s.r.l. a fronte di operazioni immobiliari"*.

L'appello si limita a osservare che *"si è trattato di un mero giroconto col quale si è tramutato un credito verso i Soci in un credito verso l'altra Società degli stessi"*, un *"artificio contabile con il quale di fatto si è sottratto un credito vantato verso i soci della Società poi fallita"*.

E' opportuno premettere che la curatela non pone affatto in discussione la effettività delle operazioni economiche sottese alle scritturazioni contestate, limitandosi a desumere da esse una "sottrazione" del credito della società verso i soci, ma senza neppure confrontarsi con la motivazione spesa dal tribunale in prime cure, dal momento che l'appellante esaurisce la sua critica alla motivazione del tribunale (che aveva ritenuto trattarsi della mera sostituzione di un credito verso i soci con un credito verso SOSVI, con conseguente insussistenza di un danno) con delle apodittiche asserzioni meramente reiterative di quelle svolte in primo grado (v. atto di appello, pag. 12 e comparsa conclusionale, pag. 14), le quali valgono a evidenziare l'inammissibilità della doglianza per carenza di una ragionata critica alla motivazione spesa sul punto dal tribunale (in disparte il rilievo che si tratta di asserzioni che finiscono, a ben vedere, a corroborare l'opinamento del tribunale, in quanto anche il curatore deve riconoscere che con la operazione denunciata *"si è tramutato un credito verso i Soci in un credito verso l'altra Società degli stessi"*, id est quanto ritenuto dal tribunale).

2.2. Il secondo comportamento allegato dalla procedura attiene alla dedotta indebita restituzione da parte degli amministratori ai soci di finanziamento.

Sul punto il tribunale ha ritenuto che la restituzione fra il 30 giugno e il 14 luglio 2006 del finanziamento ai soci per € 30.549,00 che il curatore assumeva come indebita, tale non poteva considerarsi, in quanto ogni profilo di danno andava escluso a seguito dell'effettuazione di un versamento di corrispondente importo (€ 32.000) effettuato dai soci in conto capitale in data 14 luglio 2006.

I primi giudici hanno altresì escluso che potesse trovare applicazione la previsione dell'art. 2467, co.1 e 2, c.c., in considerazione della modesta entità delle somme sì che i rimborsi in questione *"non avrebbero potuto incidere sulle disponibilità delle risorse per la soddisfazione dei creditori sociali"*.



A fronte di tale articolata argomentazione spesa dal tribunale per pervenire alla reiezione dell'addebito in parola, mette conto riportare testualmente la motivazione della doglianza espressa dalla curatela sì da evidenziarne i profili di sua inammissibilità, per carenza di un apparato argomentativo a sostegno della tesi dell'appellante in grado di confrontarsi e superare la motivazione sul punto del primo giudice.

Per controbattere alla riportata statuizione del tribunale il curatore si è infatti limitato a osservare: *“In realtà, così non è, perché con detti artifici contabili i Soci si sono fatti restituire detto importo di € 30.549 che era non dovuto e che rappresenta dunque una ulteriore posta di danno da risarcire al Fallimento e, per esso, alla massa dei creditori”* (comparsa conclusionale, pag. 14).

Tale laconica e sibillina frase esaurisce la critica che la curatela ha mosso all'argomentazione sul punto della sentenza gravata e conclama, per il suo contenuto meramente assertivo e per la sua totale mancanza di pertinente confutazione alla motivazione dei primi giudici, la inammissibilità della doglianza.

2.3. Da ultimo il curatore ha imputato agli organi di G. DUE COSTRUZIONI il mancato versamento da parte dei soci dell'aumento del capitale sociale deliberato nel 2006 per € 92.301,00.

Il tribunale ha osservato in proposito che *“valgono le considerazioni sopra svolte con riguardo al credito nei confronti di SOSVI s.r.l. e vevoli per qualsiasi credito”*, ossia che *“non è sufficiente allegare l'inerzia degli amministratori nella riscossione di un credito ma occorre, come si è visto, che il credito sia divenuto inesigibile a causa di quell'inerzia”* e *“nel caso di specie non vi è alcun riscontro di tale eziologia”*.

Con l'appello il curatore si duole che il tribunale non abbia ritenuto l'inesigibilità *in re ipsa* determinata dall'inerzia degli amministratori e in ragione del fatto che *“erano loro stessi a dover versare il capitale sottoscritto”* (appello, pag. 14).

Gli amministratori (e anche i sindaci) hanno dedotto che non risulta che il curatore abbia dato corso ad alcuna attività diretta al recupero di tale credito nei confronti dei due soci-amministratori e che il curatore, senza aver dato corso ad alcuna iniziativa diretta al recupero del credito a far data dalla dichiarazione di fallimento (11-11-2008), non è stato in grado di spiegare come il credito della società possa essere divenuto inesigibile e perché tale inesigibilità possa imputarsi agli amministratori.

La difesa dei sindaci ha rimarcato, sin dal suo costituirsi in giudizio, come il curatore non abbia nemmeno indicato per quale ragione e in che momento il credito sarebbe divenuto di impossibile esazione o comunque dovesse considerarsi altrimenti inesigibile, sì da integrare una voce di danno risarcibile.

Anche in riferimento a tale doglianza non può non rilevarsi la scarsa difesa sul punto da parte del curatore, il quale si è limitato a postulare che la inesigibilità sarebbe *in re ipsa*, senza neppure allegare quando si sarebbe verificata tale inesigibilità e le cause di essa.

Anche, peraltro, a non voler ritenere inammissibile pure tale doglianza per carenza di un idoneo apparato argomentativo a sostegno, in ogni caso, non può non rilevarsi che la dedotta “inesigibilità” non può ritenersi affatto *in re ipsa* e doveva essere oggetto di un'attività, innanzi tutto, di allegazione da parte dell'attore in primo grado, con indicazione



della sopravvenuta impossibilità di esazione di quel credito e sua conseguente perdita per la società. In mancanza di tanto la decisione del tribunale non merita censura e va confermata, non risultando elementi sufficienti a ritenere integrato un danno causalmente riconducibile all'operato degli amministratori e dei sindaci.

3. VIOLAZIONE DELL'ART. 2426 n. 8 c.c. circa l'appostazione dei crediti in contabilità

Il terzo e ultimo motivo di appello concerne la responsabilità degli organi gestorio e di controllo che il tribunale ha escluso con riferimento alla indicazione del valore dei crediti appostati nella scritture contabili.

Segnatamente l'addebito consisteva nella mancata iscrizione dei crediti della società al loro valore di "presumibile realizzazione" in violazione della regola fissata dal n. 8 dell'art. 2426 c.c., imputandosi agli amministratori la mancata creazione di un "fondo svalutazione crediti" che avrebbe comportato un ulteriore indebolimento del patrimonio netto della società.

Secondo il curatore doveva procedersi alla costituzione, da parte degli amministratori, d'un adeguato fondo svalutazione crediti e *"se il fondo svalutazione crediti fosse stato appostato per entità ragionevole e prudentiale ... il patrimonio netto sarebbe stato al limite dello zero ... sin dalla fine del 2006. Di talché con i necessari provvedimenti gestionali si sarebbe potuto evitare l'incremento delle passività e così evitare il successivo danno creatosi, essendo il patrimonio netto passato da € 562.000 (fine 2006) a € - 1.017.000 (fine 2007), con decremento di ben 1.579.000"*. In altri termini, l'appellante sostiene che se fosse stato costituito un adeguato fondo di svalutazione, ne sarebbe conseguito a fine 2006 l'azzeramento del patrimonio netto, l'ulteriore passivo successivamente prodottosi - quantificato in euro 250 mila - andava, sempre secondo la prospettazione della curatela, addebitato a tutti gli originari convenuti, qui appellati..

Il tribunale ha escluso la sussistenza della doglianza sulla base di un triplice ordine di ragioni:

i.) la c.t.u. espletata non aveva ravvisato la "debolezza" del patrimonio netto nei termini prospettati dalla curatela, in quanto - a seguito della rivalutazione di un immobile aziendale ai sensi della legge 266 del 2005 - l'entità del patrimonio netto non era affatto esclusivamente apparente;

ii.) l'appostazione di fondi rischi non avrebbe, in ogni caso, comportato la riduzione del capitale sotto il minimo legale, come pure appurato dall'esperto dell'ufficio;

iii.) non erano stati forniti elementi per far ritenere che la prosecuzione dell'attività di impresa avesse comportato un danno alla società o ai terzi.

L'appello muove critiche all'opinamento reso dal c.t.u. e poi condiviso dal tribunale, riprendendo anche quelle già formulate in primo grado.

Innanzitutto, l'appellante deduce, con riferimento alla *"insufficienza del fondo rischi e debolezza del patrimonio netto"* che l'esperto dell'ufficio avrebbe errato nel ritenere che l'appostazione di un fondo rischi di *"3/400 mila euro"* - per l'ipotesi, negata peraltro dal c.t.u., che lo si ritenesse doveroso - comunque non avrebbe comportato la *"negatività del patrimonio netto"*.



Il curatore adduce che il c.t.u. sarebbe incorso in errore nell'escludere che dall'appostazione del fondo rischi sarebbe conseguita la negatività del patrimonio netto, in quanto per giungere a tale esclusione l'esperto dell'ufficio avrebbe assunto a riferimento il capitale di € 470.056 mentre, secondo lo stesso c.t.u., il capitale rettificato era pari a € 346.835, onde, con l'accantonamento ulteriore sollecitato dal curatore, il capitale netto sarebbe sceso sotto il limite legale.

La doglianza è priva di fondamento.

Mette conto in proposito rilevare che, anche a voler assumere quale capitale di riferimento quello stimato dal c.t.u. in € 346.835, e anche a voler recepire la indicazione del fondo rischi suggerita dal curatore con la forbice quantitativa fra 300 e 400 mila euro (*"Euro 300-400 mila"*: v. osservazioni dott. del 28-4-2015 allegate sub n. 8 alla relazione del c.t.u.), non può non rilevarsi che l'appostazione del fondo rischi nella misura minima indicata dal curatore (ma anche sino a € 336 mila) ancora non produrrebbe l'effetto di intaccare il capitale (essendo il capitale minimo della s.r.l. all'epoca pari a € 10.000).

Il che vale, di per sé solo, a infirmare la argomentazione del curatore e a evidenziare la fondatezza dell'opinamento sul punto del consulente dell'ufficio.

Un'ulteriore critica mossa dal curatore all'elaborato dell'ausiliario del giudice attiene al c.d. *"quoziente di liquidità"*, che il consulente tecnico d'ufficio ha indicato in un coefficiente di tutta sicurezza (1,06). L'appellante sostiene che si tratterebbe di un risultato condizionato dalla considerazione della scheda *"acconti a fornitori fabbricati"* nell'ambito delle cc.dd. *"liquidità differite"*, mentre – secondo il curatore – esse non andavano considerate quali *"liquidità a breve"*, dal che conseguirebbe che il c.d. *quick ratio* sarebbe pari a 0,58, ossia denotante un'ipotesi di squilibrio.

Anche a voler astrattamente accedere alla tesi del curatore e, dunque, a fini meramente discorsivi e per evidenziare l'inaccogliabilità intrinseca della prospettazione, pare sufficiente rilevare che il c.t.u. ha indicato *«che lo squilibrio finanziario si manifesti in caso di valori inferiori a 0,5, mentre quelli superiori a tale soglia, ma inferiori all'unità, denotino una situazione abbastanza soddisfacente, ma da monitorare con attenzione»* (relazione c.t.u., pag. 17).

Ne viene che, anche sotto tale aspetto, la doglianza della parte appellante non si presenta affatto idonea a portare a risultati effettivamente differenti da quelli esposti nella relazione del c.t.u.

Quanto alla *"durata dei crediti commerciali"* si tratta di deduzione già presa in esame dal c.t.u. e da questo anche riconosciuta in parte fondata, ma con la ulteriore precisazione che se pure nel 2005 andava registrato un peggioramento della durata media dei crediti (95 gg.) rispetto al 2004 (83 gg.), nel 2006 andava rilevato un leggero miglioramento (durata media: 92 gg.).

L'appello non è in grado di apportare alcun concreto elemento argomentativo e, anche a prescindere dalla non decisività della questione, si risolve in una deduzione del tutto priva di qualsivoglia motivazione e, come tale, se non inammissibile, comunque priva di fondamento.

Ancora fuori bersaglio si rivela la deduzione inerente al *"rapporto tra capitale proprio e di*



terzi”, in ordine alla quale l’appellante si limita a replicare quanto esposto in prime cure e al cui proposito il c.t.u. ebbe efficacemente a osservare che, in ogni caso, non si potevano rilevare eventuali maggiori perdite su crediti tali da determinare una riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti legali (relazione c.t.u., pag. 40 ove si dà anche conto della valutazione dell’entità numerica del rapporto capitale proprio – capitale di terzi, giustificando alla luce del trend e della insuperabile considerazione che, comunque, “*il patrimonio netto non risultava diminuito al di sotto dei limiti di legge*”).

Il tenore complessivo delle doglianze formulate con il motivo in rassegna denota una mera pedissegua riproposizione delle tesi agitate in prime cure, sottoposte al c.t.u. durante le operazioni peritali, disattese dall’esperto dell’ufficio con specifica motivazione poi ripresa dal tribunale nella sentenza gravata, senza l’articolazione di una ragionata critica agli opinamenti espressi dal tribunale.

In ogni caso, appare del tutto condivisibile la valutazione operata dal c.t.u., all’esito di un approfondito esame critico dei bilanci dal 2004 al 2006 (§ 5.) e con dettagliata verifica di tutte le posizioni creditorie di G. DUE COSTRUZIONI (§ 6.) e, in particolare, di quella verso SOSVI (paragrafo 6.2.. anche alla luce dell’andamento del mercato immobiliare *illo tempore*: § 7.), quindi con verifica della incidenza delle rettifiche operate sul patrimonio netto (§ 8.) e puntuale disamina dei rilievi sollevati dai consulenti di parte (§ 9.) per giungere a delle motivate e pienamente logiche e congrue conclusioni del tutto contrarie alla tesi della curatela (§ 10.).

Anche il terzo motivo è, dunque, infondato e va respinto.

L’appello è respinto, il che comporta l’assorbimento di ogni ulteriore questione e domanda, così come dell’appello incidentale “subordinato”, da intendersi condizionato formulato dagli amministratori e dai sindaci e dalla impresa di assicurazioni Generali Italia s.p.a.

Le spese processuali, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri minimi per le attività difensive effettivamente compiute e in riferimento allo scaglione superiore a € 520.000.

Va dato atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all’art. 13, co. 1 quater, DPR 115/2002.

P.Q.M.

definitivamente provvedendo sull’appello proposto da Fallimento G.Due Costruzioni s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, avverso la sentenza n. 2684/2016 del tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;

condanna Fallimento G.Due Costruzioni s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, a rifondere alle tre parti appellate (Gianluigi e Angelo, Claudio, Matteo e Gianluigi; Generali Italia s.p.a.) le spese processuali da costoro sostenute e che liquida, quanto a Gianluigi e Angelo in € 11.459,00 per compenso, quanto a e in € 14.104,00 per compenso, quanto a Generali Italia in € 8.815,00 per compenso, oltre, per



ciascuno di essi, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;

dà atto che sussiste a carico della parte appellante il presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR 115/2002.

Venezia, 26 febbraio 2019.

Il consigliere est.
Guido Santoro

Il Presidente
Paola Di Francesco

